

cc. 6534/10 dr. Carboni

Sentenza n. 510/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 99000180/2010

Repert. n. 595/2014 del 06/02/2014

rep. 595/14
alla Pica

S. 510/14 T. 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Leonardo Pica

dott. ing. Pietro E. De Felice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 180/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni" passata in
decisione all'udienza collegiale del 2.12.2013 e vertente

Presidente

Giudice delegato
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORI 01

Giudice tecnico

31 MAR 2014

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
L. 31

R A

La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentati e difesi dagli avv. ti Gaetano Ciano e
Giovanni Pagano del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con
questi elettivamente domiciliati in Napoli via del Parco Margherita n. 33 presso lo studio
dell'avv. Gabriele Giglio

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa
dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura
generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in persona del legale rapp.te,
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sirica, giusta procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta, presso cui è domiciliato in Sarno (SA) alla via Ticino n. 10

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 31.1.2013 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a
verbale e, precisamente:

per i ricorrenti: accoglimento delle domande (così testualmente ribadite in comparsa
conclusionale: <<1) Riconoscersi e dichiararsi la Regione Campania in persona del presidente della

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AVVOCATURA
- 1 APR 2014

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Giunta Regionale legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t. responsabili esclusivi dei danni lamentati dai ricorrenti; 2) Per l'effetto condannarsi in solido la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta, legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a titolo di risarcimento della somma di €. 51.749,76 in favore dei signori La Porta Stefano e Lodato Giovannina e della somma di €. 64.137,14 in favore della signora Lodato Giovannina tutto come da C.T.U. depositata, oltre interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo o a quella somma che l'On.le Tribunale adito Vorrà quantificare. 3) Condannarsi i convenuti anche in solido al pagamento della somma di €. 3.265,65 per le spese di C.T.U. anticipate. 4) Condannarsi i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari>>);

per il Consorzio: accoglimento delle difese ed eccezioni (così testualmente ribadite nella memoria allegata al verbale di udienza: <<in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno; in via subordinata (...) accertare la responsabilità dell'Ente competente, con conseguente esonero del Consorzio da ogni responsabilità; in via subordinata rigettare la domanda proposta poiché inammissibile, infondata e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>);

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 8.11.2010 alla Regione e il 9.11.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933, La Porta Stefano e Lodato Giovannina, premesso di essere proprietari e coltivatori di fondi specificamente indicati siti in Castel San Giorgio (SA), alla via Schiavone e alla località Breccioso, posti a ridosso del torrente Solofrana, convenivano in giudizio i suddetti enti per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in data 6.10.2007 allorchè, a seguito di pioggia, i propri beni mobili e immobili ed altresì le colture in essere, sono stati devastati e danneggiati da putride e melmose acque a causa della tracimazione e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa la via Palmeto e via Guerrasio site nel comune di Castel San Giorgio) e nel quale scorrono acque altamente inquinanti. Precisavano che le acque del torrente in seguito alla rottura della sponda avevano lasciato il proprio alveo naturale e si erano incanalate lungo i binari della stazione ferroviaria di Castel San Giorgio fino a raggiungere i fondi e gli immobili di proprietà dei ricorrenti allagandoli completamente; che l'evento era da attribuirsi alla

insufficienza degli argini e alla vetustà degli stessi ed altresì alle condizioni di totale abbandono del letto del torrente; che i danni erano stati accertati e descritti dall'arch. Vincenzo Ciano; che la responsabilità dell'accaduto doveva imputarsi alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino per la omessa pulizia e manutenzione del corpo idrico.

Si costituivano ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono fondate e devono essere accolte per quanto di ragione.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati comproprietari ovvero proprietari esclusivi (la Lodato) dei fondi di cui è causa (ed hanno anche documentato tale qualità: cfr. i titoli di provenienza e la documentazione catastale in atti), peraltro riscontrata dal c.t.u., ing. Vincenzo Bifulco (che ha confermato che: <<i>luoghi oggetto della presente causa sono individuati nei fondi ubicati in Castel San Giorgio (SA) alla via Schiavone e di seguito dettagliati: a) fondo di 2.987 mq identificati rispettivamente al N.C.E.U. al foglio n. 12 particelle nn. 1124 (ex 492 e parte della particella n. 5650) di proprietà dei ricorrenti coniugi sig. La Porta Stefano nato a Nocera Superiore il 02/01/1938 e sig.ra Lodato Giovannina nata a Nocera Superiore il 08/08/1937 (come da atto del notaio Alberigo Gabola del 24/06/1982 repertorio n. 16223 raccolta n. 2034, registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno il 07 luglio 1982 al n. 7937); b) fondo di 2.208 mq e fondo di 1.494 mq identificati rispettivamente al N.C.E.U. al foglio n. 12 particelle n. 489 e n. 850 di proprietà della ricorrente sig.ra Lodato Giovannina nata a Nocera Superiore il 08/08/1937 (come da atto del notaio Carlo Calabrese del 27/04/1979 repertorio n. 186939, registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno il 09 aprile 1979 al n. 5400)>> cfr. pag. 7 della relazione).

Per quanto attiene poi alla legittimazione passiva (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto), va osservato che, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti (cfr. la relazione di ispezione e constatazione redatta dal Comando di Polizia Locale – Protezione Civile del Comune di Castel San Giorgio), anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da

parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005 e, più di recente, la n. 59/2012, relativa al medesimo evento), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *<<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua travessa inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua>>*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio">>*.

Anche nel presente giudizio il c.t.u. ha rilevato, a seguito di indagini e dei sopralluoghi, che *<<i>fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, nella notte tra il 6 e 7 ottobre 2007 da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio. L'accaduto è confermato anche dalla Ordinanza in materia sanitaria n. 38 del 20/02/2008 emessa dal Comune di Castel San Giorgio, presente agli atti. In seguito all'evento la Regione Campania finanziava (delibera B.U.R.C n. 9 del 03 marzo 2008) i lavori di somma urgenza di "ripristino muratura spondale in destra idraulica torrente Solofrana" per l'evento del 06/10/2007 per un importo di € 192.000,00, intervento attuato attraverso il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno. Il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti (all. n. 1) dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. È da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate ultriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti*

inondazioni delle aree adiacenti>> (pagg. 8-9 della relazione).

Pertanto, può ritenersi che il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, concernenti il medesimo evento, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

D'altronde, al riguardo lo stesso c.t.u. ha riferito che, all'esito di indagini svolte presso gli enti medesimi, è emerso che <<con note prot. n. 11863 del 20/07/2012 e n. 14485 del 19/09/2012 il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno comunicava allo scrivente che: *"il torrente Solofrana rientra nel Comprensorio di Bonifica Integrale e costituisce, unitamente alle opere di bonifica secondarie una "piattaforma di opere pubbliche" con la funzione scolante di preminente interesse Regionale e di conseguenza non di competenza di questo Consorzio..."* Con nota prot. n. 668934 del 12/09/2012 la Regione Campania comunicava allo scrivente che: *"il torrente*

Solofrana è inserito nel reticolo idrografico dell'Agro del fiume Sarno, all'interno del quale opera il Consorzio di bonifica Integrale Comprensorio Sarno. ... il torrente "Solofrana" quindi, nel contesto sopra descritto, è sì un corso d'acqua naturale, ma è integrato nel comprensorio di Bonifica Sarno - Bacini del Sarno, formando con i canali di bonifica e le varie vasche di ritenuta, gestite dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, un unico reticolo idrografico che è quello del Sarno. ... Sulla base di quanto comunicato nelle note sopra riportate, i due Enti respingono eventuali responsabilità nell'evento oggetto di causa mentre concordano che il torrente Solofrana, unitamente alle opere di bonifica secondarie, costituisce una "piattaforma di opere pubbliche" con la funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera pubblica">> (pagg. 9-10 della relazione).

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti (quantomeno relativamente ai tratti di cui è causa) nel proprio comprensorio di bonifica.

E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e

quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *<<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla

Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *<<Il consorzio di bonifica che utilizza acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>.* Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, ha riferito il c.t.u., come peraltro già emerso in altri giudizi concernenti il medesimo evento, che *<<l'inondazione è stata causata dal collasso del muro spondale e non da una esondazione e/o tracimazione delle acque dell'alveo. Ciò significa che non essendo la causa riconducibile ad un sotto-dimensionamento dell'opera, che avrebbe potuto portare ad una tracimazione delle acque, è del tutto superfluo valutare l'eccezionalità o meno dell'evento>>* (pag. 10). In ogni caso, ha aggiunto il c.t.u. che *<<la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa, occorsa tra le ore 18,00 e le ore 21,00 del 6 ottobre 2007, pari a 71,0 mm, rappresenti il massimo annuale ma non il massimo assoluto delle piogge di durata tre ore registrate dalla stazione pluviometrica di S. Mauro (S.A), massimo assoluto registrato nell'anno 2006. Poiché il quesito posto da G.I. impone di stabilire se l'evento sia eccezionale (periodo di ritorno "T" superiore a 20 anni), è evidente, sulla base dei dati disponibili che l'evento del 06 ottobre 2007, essendo stato superato nell'arco dei 12 anni già da un altro evento, è ovviamente caratterizzato da un periodo di ritorno inferiore ai 20 anni. Da tale considerazione consegue che è evidente che l'intero studio probabilistico finalizzato alla stima dell'esatto periodo di ritorno sia superfluo. In conclusione, dallo studio effettuato si evince che l'evento piovoso,*

seppur di notevole intensità, non può considerarsi eccezionale sulla base di un periodo di venti anni, rappresentando così solo l'elemento scatenante>> (cfr. la relazione a pagg. 14-15).

Per quanto riguarda la dinamica e le conseguenze dell'evento, i testi escussi hanno sostanzialmente confermato tutte le circostanze riferite nel ricorso introduttivo. In particolare, il teste La Porta Gennaro ha dichiarato: <<sono il figlio di entrambi i ricorrenti...Sul capo A (che in data 06.10.2007 a seguito di pioggia, si verificò la rottura della sponda destra e la tracimazione del torrente Solofrana nella parte in cui lo stesso attraversa la via Palmeto e via Guerrasio site nel comune di Castel San Giorgio per cui le putide e melmose acque si incanalarono lungo i binari della stazione ferroviaria di Castel San Giorgio e inondarono anche i fondi e l'immobile dei ricorrenti, ubicati nel predetto comune alla via Schiavone e alla località Breccioso) risponde è vero.....Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto convivo con i miei genitori in quanto la mattina sono stati avvisati da mia cugina Lodato Pasqualina poiché è proprietaria di un fondo contiguo a quello dei miei genitori...Sul capo B (che in seguito all'inondazione i predetti fondi, l'annesso immobile, i beni mobili e le colture in essere, rimasero sommersi nell'acqua e nel fango altamente inquinanti e riportarono danni) e C (che quando si verificarono la tracimazione delle acque e la rottura della sponda destra del torrente la stessa era in condizioni di totale abbandono mentre il letto del torrente era ingombro di vegetazione e di rifiuti solidi in più punti con cumuli di detriti, pietrisco e sabbia, solidificati ed altresì gli argini erano insufficienti e vetusti) risponde è vero e fa presente che a seguito dell'evento sul fondo sono rimasti cumuli di pietrame e che sono andate perdute le piantagioni di carciofi e le piante di loti con i frutti pendenti e le ciliegie sono state lasciate marcire sul fondo poiché ci è stato ordinato dal sindaco di non raccogliercle...I detriti sono stati da noi accumulati ed in seguito un camion li ha ritirati....Non so dire quanto è stato pagato per lo smaltimentoPreciso che erano rifiuti di vario genere, bottiglie, plastica, pietrisco ed altro....Dopo due o tre anni le piante di ciliegio e di loti sono seccate.....Sul fondo le piante erano disposte a filari e con la distanza di circa cinque metri l'una dall'altra....I fondi misuravano circa 3700 mq. e 300 mq l'altro con un immobile adibito a deposito agricolo con all'interno sementi, concime, antiparassitari ed altro distrutti in occasione dell'evento del 06.10.2007. Preciso che non ricordo esattamente il numero delle piante presenti sul fondo ma sono seccate circa la metà. Le piante secche sono state tagliate dai miei genitori..... Il fondo allo stato non è più coltivato ad ortaggi ma vi sono solo piante di ciliegie e di loti...La sponda del fiume è stata ricostruita in cemento ma i restanti tratti sono ancora in tufo.....Prima del 2007 il fiume era tracimato ma noi non abbiamo mai chiesto i danni>>. L'altro teste Giulivo Francesco Antonio ha dichiarato: <<sono il genero dei ricorrenti...sul capo A risponde è vero in quanto con i miei suoceri mi sono recato sui luoghi per constatare i danni.....Sul capo B risponde è vero, preciso che la maggior parte delle piante di ciliegi e di loti sono seccate ed altresì le colture di carciofi sono andate distrutte poiché il Sindaco ci ha ordinato di non

raccoglierte.....L'acqua ha anche portato cumuli di terreno sul fondo di mio suocero della cui rimozione si è occupato lui personalmente. ...Sul capo C risponde è vero....Sul capo D risponde è vero in quanto il muro è stato realizzato poi in cemento.....Sul capo I risponde sul fondo c'era una casetta dove vengono custoditi concimi, disinfettanti e attrezzature che l'acqua danneggiò poiché rimasero sommersi.....Non so indicare che tipo di attrezzature era ubicata all'interno della predetta casetta-deposito>>.

Anche il c.t.u. ha riscontrato l'entità e la natura del danno alle colture ed agli immobili, premettendo che *<<non essendo presenti e né stati trasmessi giustificativi di eventuali spese sostenute dagli attori, l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti, sono stati effettuati sulla base degli elementi tecnici acquisiti nel corso dei sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa, e su quelli desunti dalla documentazione prodotta in atti, costituita dalla perizia tecnica di parte. In particolare, alla perizia tecnica di parte sono allegate alcune fotografie che descrivono lo stato in cui si trovava i lotti di terreno a seguito dell'allagamento. Dalle fotografie è ben visibile lo scenario di danno occorso nei fondi in questione, nonché il livello raggiunto dal miscuglio solido-liquido>> (pag. 16).*

E' documentato, poi, che dopo l'evento del 6.10.2007 il sindaco ha ordinato di *<<non utilizzare per l'alimentazione umana le colture a basso fusto danneggiate a causa dell'esondazione/tracimazione e della rottura dell'argine in destra idraulica del torrente Solofrana verificatosi il giorno 06.10.2007>>* (cfr. la copia dell'ordinanza n. 38 del 20.02.2008 emessa dal Comune di Castel San Giorgio, in atti).

Sempre in ordine alle conseguenze dell'evento il c.t.u. ha rimarcato che, con riguardo ai danni alle colture in atto, *<<al momento dell'evento il terreno in questione ospitava colture ortofrutticole destinate sia all'uso personale che alla vendita>>; <<che l'intera coltura di albicocche era stata interessata dall'allagamento presentando una grave sofferenza irreversibile, per il conseguente attacco patogeno>>; <<che la produzione media locale per ettaro di albicocche è di circa 290 q.li con un prezzo medio al mercato locale di €75,00 al q.le.>>; che per il computo del danno <<vanno detratte le spese non sostenute, che da verifiche e comparazioni in loco ammonterebbero al 20% dei ricavi>>; che, tenuto conto del potenziale reddito per ettaro coltivato ad albicocche ($\text{€ } 17.400 = 80\% (290 \text{ q.li} * \text{€ } 75,00 \text{ €/q.le})$, il danno patito dagli attori sarebbe $\text{€ } 17.400 * 2.987 \text{ mq} / 10.000 \text{ mq} = \text{€ } 5.197,38$ per la proprietà La Porta e Lodato (...); $\text{€ } 17.400 * 3.702 \text{ mq} / 10.000 \text{ mq} = \text{€ } 6.441,48$ per la proprietà Lodato>>*

In ordine alla quantificazione dei danni connessi al ripristino della fertilità del suolo, il c.t.u. ha evidenziato che, *<<una volta ultimate le attività di bonifica dei terreni contaminati va effettuata una erpicatura per arieggiare il terreno asfittico, successivamente si procede ad una straordinaria concimazione di ripristino degli elementi nutritivi lisciviati ed infine un apporto cospicuo di sostanza organica per migliorare*

la struttura del terreno. La quantificazione dei suddetti interventi è stata effettuata sulla base del Prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario aggiornato alla data del 28 febbraio 2008>> e conduce alle seguenti voci di costo: € 262,85 per la proprietà La Porta e Lodato ed € 325,78 per la proprietà Lodato.

Infine, ad avviso dei ricorrenti e del loro perito di parte, vi sarebbe il cd. danno per la "contaminazione" dei terreni. Al riguardo il c.t.u. ha riferito che <<la Solofrana è un torrente tributario del Fiume Sarno che si sviluppa per circa 25 km. Come purtroppo è ben noto, esso è caratterizzato da un rilevante inquinamento idrico a causa dalle diverse immissioni nei tratti a monte in particolare in corrispondenza delle conche di Solofra, acque ricche di sostanze inquinanti pericolose, come ad esempio il cromo esavalente. Il suo stato di salute viene altresì confermato anche dalla "Relazione sullo stato dell'Ambiente in Campania - 2009" redatto a cura dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPAC). Nella suddetta relazione, al capitolo n. 10, viene riportata una stima della qualità dei fiumi della Campania attraverso l'impiego dell'indicatore SECA (stato ecologico dei corsi d'acqua), classificandoli in 5 classi. I risultati delle attività di monitoraggio, assegnano al Torrente Solofrana la classe 5, corrispondente a una pessima qualità ecologica. Nello specifico, successivamente all'alluvione del 06/10/2007, il 22/11/2007 sono stati effettuati dei prelievi sui terreni interessati dall'evento a cura dei tecnici dell'ARPAC. I relativi rapporti di prova (rif. 200702537-001, 200702537-002) hanno confermato in uno dei due siti campionati il superamento dei valori limiti di concentrazione (riportati nella colonna A tab. n. 1 all. n. 5 al Tit. V del Dlg. N. 152/2006) di "Cromo totale" e "Rame", evidenziando così un fenomeno di contaminazione. A seguito di quanto emerso dalle suddette analisi, il Comune di Castel San Giorgio con Ordinanza in materia sanitaria n. 38 del 20/02/2008 ritenendo di "provvedere nel rispetto della normativa vigente a, limitare l'uso dell'area inquinata" ordinava "ai proprietari dei fondi ubicati in Via Palmeto, a non utilizzare per l'alimentazione umana le colture a basso fusto danneggiate a causa dell'erosione/tracimazione e della rottura dell'argine in destra idraulica del torrente Solofrana verificatosi il giorno 06/10/2007". Da un punto di vista ambientale, così come anche evidenziato dalla stessa nota trasmessa dall'ARPAC, il Comune doveva effettuare un dettagliato piano d'indagine (campionamento di suolo ed acque sotterranee) atto a verificare l'estensione e profondità dell'inquinamento, propedeutico alle eventuali e successive attività di bonifica. La nota e i diversi solleciti con cui lo scrivente ha chiesto al Comune di Castel San Giorgio evidenza delle suddette attività non hanno avuto alcun riscontro. Da un punto di vista ambientale, così come anche evidenziato dalla stessa nota trasmessa dall'ARPAC, il Comune doveva effettuare un dettagliato piano d'indagine (campionamento di suolo ed acque sotterranee) atto a verificare l'estensione e profondità dell'inquinamento, propedeutico alle eventuali e successive attività di bonifica. Sulla

base delle sole due prove effettuate dall'ARPAC non è possibile stabilire con certezza se l'intero terreno possa essere caratterizzato o meno come terreno contenente sostanze pericolose e quindi secondo la normativa vigente in materia ambientale (D.Lgs n. 152/2006) classificato come rifiuto speciale pericoloso con attribuzione del codice C.F.R. 17.05.03* ("terra e rocce, contenenti sostanze pericolose"). In conclusione, nelle more di un dettagliato piano d'indagine che il Comune dovrà effettuare, sulla base di quanto emerso dalla "Relazione sullo stato dell'Ambiente in Campania - 2009" redatto a cura dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPAC), avendo il terreno un utilizzo "agricolo-coltivabile", si ritiene necessario provvedere all'asporto e smaltimento di uno strato di spessore non inferiore ai 30 cm. Le suddette attività sono state quantificate e computate (Allegato n. 2), facendo riferimento alle voci del prezzario della Regione Campania aggiornato al 2011, in: **€ 51.749,76** (euro cinquantunomilasettecentoquarantanove/76) + I.V.A. **per la proprietà La Porta e Lodato** (di cui alla lettera a) del paragrafo n. 3.1); **€ 64.137,14** (sessantaquattromilacentotrentasette/14) + I.V.A. **per la proprietà Lodato** (di cui alla lettera b) del paragrafo n. 3.1)>> (pagg. 19-22).

Tanto premesso, osserva il collegio che, relativamente alla stima dei danni alle colture e dei costi per il ripristino della fertilità, l'opera di rilevamento e di successiva valutazione dei danni effettuata diligentemente dal c.t.u. non ha subito critiche specifiche ad opera delle parti ed appare al collegio meritevole di adesione, stante la congruità della quantificazione rispetto a quelle operate da questo giudice in analoghe vertenze, sicché la liquidazione può essere operata recependo i risultati cui è pervenuto il c.t.u.

Viceversa, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sotto più profili non condivisibile.

Anzitutto, le risultanze istruttorie non sono tali da indurre a far ritenere che sui fondi di causa si imponga un trattamento di bonifica per la "contaminazione" dei terreni, in mancanza di dati sull'estensione e sulla profondità di un eventuale stato di inquinamento, non essendo certo all'uopo dirimenti né l'ordinanza sindacale del 20.2.2008, né i risultati della campionatura effettuata dall'ARPAC (tant'è vero che correttamente lo stesso c.t.u. evidenzia che <<non è possibile stabilire con certezza se l'intero terreno possa essere caratterizzato o meno come terreno contenente sostanze pericolose e quindi (...) classificato come rifiuto speciale pericoloso>>).

Inoltre, delle due Puna. Ove l'onere di provvedere ai trattamenti incomba sui ricorrenti, le perplessità in ordine alla necessità della bonifica sono acuite dalla stessa condotta dei ricorrenti che, sia pure a distanza di anni dall'evento, giammai hanno dedotto (e tanto meno provato) di aver provveduto ad interventi di sorta.



Se invece, come emerge anche da quanto riferito dal c.t.u. (secondo cui il Comune avrebbe <<dovento effettuare un dettagliato piano d'indagine (campionamento di suolo ed acque sotterranee) atto ad accertare l'estensione e la profondità di un eventuale stato di inquinamento, propedeutico alle eventuali e successive attività di bonifica>>), eventuali trattamenti di bonifica, ove necessari, siano posti a cura ed a spese della Pubblica Amministrazione, non si comprende a che titolo venga in questa sede invocato un risarcimento per equivalente (senza, oltretutto, che risulti che i ricorrenti si siano attivati per ottenere la bonifica).

In ogni caso, la cifra cui perviene il c.t.u. risulta spropositata e superiore di gran lunga rispetto a quello che è il verosimile valore venale dei terreni, senza peraltro che si dia specificamente conto delle ragioni per le quali sia stato reputato necessario provvedere all'asporto e allo smaltimento di uno strato di spessore non inferiore ai 30 cm, e ciò solo sulla base di quanto sarebbe ben noto (sic), ossia del fatto che il Solofrana è un torrente tributario del Fiume Sarno, che <<è caratterizzato da un rilevante inquinamento idrico a causa dalle diverse immissioni nei tratti a monte in particolare in corrispondenza delle conerie di Solofra, acque ricche di sostanze inquinanti pericolose, come ad esempio il cromo esavalente>>.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina e della somma di € 6.767,26 in favore della sola Lodato Giovannina.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi della difesa di più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e

dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

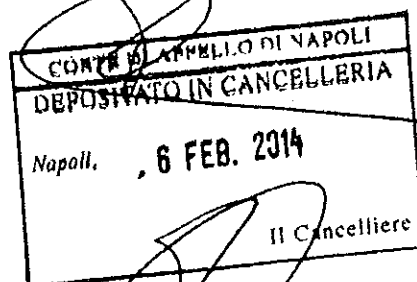
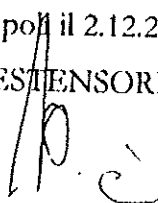
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte La Porta Stefano e Lodato Giovannina nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina e della somma di € 6.767,26 in favore della sola Lodato Giovannina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 586,50 per spese ed in € 1.692,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- 3) pone a carico definitivo delle resistenti le spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 2.12.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

